

# COMUNE DI NOCERA TERINESE

## Provincia di Catanzaro

Ordinanza N° 55/2020

### ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

**ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000** relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dei cittadini. **Proroga dei termini delle misure adottate fino al 3 maggio 2020, salvo ulteriore differimento.**

### IL SINDACO

**VISTA** la Delibera del 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, per mesi 6, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dal virus Covid-19 e con susseguenti e progressivi DPCM del Governo, Ordinanze del Presidente della Regione Calabria e ordinanze/Informative del Sindaco del Comune di Nocera Terinese, risultano vincolanti misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

**EVIDENZIATO CHE** il contagio si è diffuso in modo esponenziale oltre che in Lombardia anche in altre Regioni tra cui la Calabria, tanto che hanno reso necessario l'adozione di svariate misure di contrasto a livello nazionale e regionale;

**Visti e richiamati** a riguardo:

- l'Ordinanza del Ministro della Salute del 25/01/2020;
- il Decreto Legge 23/02/2020 n. 6 convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25/02/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11/03/2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/03/2020;

**Preso atto** altresì delle ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 1, del 27 febbraio 2020 ed altresì n. 2, 3, 4, 5, 7, 12, 15, 23 adottate nel mese di Marzo 2020;

**Richiamati** ancora i provvedimenti normativi d'urgenza adottati dal Governo Centrale e nello specifico:

Il D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia);

Il D.L. n. 19 del 25/03/2020, il quale, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, prevede ulteriori misure di limitazione della circolazione delle persone ed altresì ulteriori misure di limitazione e divieti di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti al pubblico. A tal fine:

- 1) prevede che – potranno essere adottate una o più tra le misure previste dal decreto stesso su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili fino al termine dello stato di emergenza fissato al 31/07/2020, modificabile a seconda dell'andamento del virus;
- 2) reca l'elenco delle misure di contenimento e delle condotte vietate, abrogando il D.L. 6/2020, fatta eccezione per il solo comma 6 bis dell'art. 3 relativo alle obbligazioni sorte;
- 3) Introduce un diverso regime sanzionatorio; in particolare prevede che il mancato rispetto delle misure di contenimento COVID 19 sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato;
- 4) Prevede misure più severe per talune condotte ritenute più gravi: qualora la violazione dei divieti di cui sopra avvenga alla guida di un veicolo o in caso di recidiva, trova applicazione la sanzione amministrativa da 400 fino a 4000 euro;
- 5) Prevede che, nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al punto 3, anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni e, in caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;

# COMUNE DI NOCERA TERINESE

## Provincia di Catanzaro

- 6) Prevede la conversione della sanzione penale della contravvenzione di cui all'art. 650 c.p.p. in sanzione amministrativa, in misura minima ridotta della metà per coloro che sono stati "sanzionati", prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 19/2020;
- 7) Prevede il reato penale di cui all' art. 260 comma 1 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 ,Testo unico delle Leggi sanitarie (arresto da tre a diciotto mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000), per coloro che, risultati positivi al virus , non rispettano la quarantena, salvo più grave reato ai sensi dell'art. 452 comma 1 e 2 del c.p.,.

**Considerato** che con DPCM del 1 aprile 2020 - *Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, l'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, è stata prorogata fino al 13 aprile 2020;

**Ritenuto** per l'effetto di dover prorogare le disposizioni di cui all'ordinanza n. 53 del 4.4.2020, al fine di evitare il pericolo di assembramenti e a tutela della salvaguardia della salute pubblica;

**Visto il** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10/04/2020, con il quale si dispone che l'efficacia dei D.P.C.M. dell' 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020 ancora efficaci alla data del 13 aprile 2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020;

**Visto** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID-19 sull'intero territorio regionale;

**Rilevata** la necessità di uniformarsi ai provvedimenti governativi e regionali sopra menzionati e, dunque e prorogare i provvedimenti contingibili e urgenti precedentemente intrapresi, integrando con il presente provvedimento , misure di contenimento sul territorio in relazione all'accesso a parchi, giardini e ville , ed altresì allo svolgimento dei mercati settimanali;

**Preso atto**, ancora, in conformità alle disposizioni governative sopra richiamate, di disporre che sino al 3 maggio 2020 e, comunque sino a revoca del provvedimento ,resteranno altresì chiusi al pubblico ville, parchi gioco e giardini pubblici di Nocera capoluogo, Nocera Marina e contrade e rimarrà sospeso il mercato ambulante settimanale anche per i generi alimentari di Nocera Capoluogo e Nocera Marina;

**Vista** la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

**Visto** il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e all'art. 54;

**Visto** il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

**Visto** lo Statuto Comunale;

### DISPONE

Per le motivazioni in premessa citate, **sino al giorno 3 maggio 2020 compreso** e, comunque, sino a revoca del provvedimento la proroga dei termini di validità della precedente Ordinanze Sindacale n.53 del 4.4.2020 con la quale si disponeva la chiusura al pubblico degli Uffici Comunali, e la chiusura al pubblico del Cimitero comunale, garantendo comunque la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme;

### DISPONE, ALTRESÌ

Sino al giorno 3 maggio 2020 e, comunque, sino a revoca del provvedimento:

Il divieto di utilizzo di ville, parchi gioco e giardini pubblici di Nocera capoluogo, Nocera Marina e contrade; La sospensione del mercato ambulante settimanale anche per i generi alimentari di Nocera capoluogo e Nocera Marina;

### AVVERTE

- CHE la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza , comporterà le conseguenze sanzionatorie come per Legge (**art. 650 c. p., se il fatto non costituisce più grave reato**)
- CHE eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza, saranno a carico del proprietario, che ne risponderà in sede civile, penale ed amministrativa;

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Ufficio di Polizia Locale e alla Caserma dei Carabinieri;

L'Ufficio di Polizia Locale, unitamente agli altri Organi di Polizia per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il presente provvedimento sarà reso noto al pubblico,altresi, mediante pubblicazione sull'Home Page

**COMUNE DI NOCERA TERINESE**  
**Provincia di Catanzaro**

Istituzionale e all'Albo Pretorio, per quindici giorni.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso – Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 – al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria; oppure in via alternativa, ricorso straordinario – D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199- al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

**Nocera Terinese, lì 11 aprile 2020**

**IL SINDACO**  
**f.to Ing. Antonio Albi**